



Città di
CAIRO
Montenotte

**REGOLAMENTO
COMUNALE
PER LA DISCIPLINA
DELLE SALE GIOCHI E
DEGLI APPARECCHI DI
TRATTENIMENTO E
SVAGO**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 29.04.2013

ART. 1 - DEFINIZIONE DI SALA GIOCHI

1. Per “Sala Pubblica da gioco” si intende un locale allestito specificatamente per lo svolgimento del gioco lecito e dotato di apparecchi da divertimento ed intrattenimento automatici, semiautomatici ed elettronici, oltre ad eventuali altri apparecchi meccanici quali, ad esempio, bigliardi, bigliardini, flipper o juke-box.
2. L’esercizio di Sala Giochi è soggetto ad autorizzazione comunale ai sensi dell’art. 86 del TULPS R.D. 18.06.1931, n.773 e dell’art. 19 del D.P.R. 24.07.1977, n. 616 e della L.R. 30.04.2012, n. 17.

ART. 2 - DEFINIZIONE DI GIOCHI LECITI

1. Si definiscono apparecchi o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da divertimento o intrattenimento il complesso di dispositivi destinati al gioco, comprensivo, tra l’altro della struttura esterna, di eventuali periferiche di gioco, del dispositivo di inserimento delle monete, dei componenti, dei programmi e schede di gioco, dei circuiti elettronici, nonché dei dispositivi di rilascio esterno di oggettistica, se previsti dalla tipologia dell’apparecchio.
2. Gli apparecchi di gioco lecito di cui all’art. 110, comma 6 del TULPS, obbligatoriamente collegati alla rete telematica o facenti parte di essa, prevedono la vincita in denaro e sono caratterizzati dalla presenza dell’elemento aleatorio unitamente ad elementi di abilità o intrattenimento. L’uso di tali apparecchi è vietato ai minori di anni 18.
3. Gli apparecchi da gioco lecito di cui all’art. 110, comma 7, del TULPS prevedono che il giocatore esprima la sua abilità fisica, mentale o strategica e non consentono vincite in denaro o convertibili in denaro.
4. Ogni apparecchio e/o congegno da gioco lecito di cui al sopra citato art. 110, commi 6 e 7, è accompagnato da nulla osta di distribuzione e da quello di messa in esercizio rilasciati dall’A.A.M.S. a produttori, importatori e gestori.
5. I giochi non devono presentare rischi per l’incolumità degli utilizzatori.

ART. 3 - PRINCIPI GENERALI

1. I vincoli imposti con il presente Regolamento sono finalizzati alla tutela:
 - a) dell’ordine pubblico e della sicurezza della collettività;
 - b) della salute e della quiete della collettività;
 - c) del decoro artistico ed architettonico della città;
 - d) della viabilità.

ART. 4 - INSTALLAZIONE DI GIOCHI LECITI IN ESERCIZI PUBBLICI, COMMERCIALI O IN ALTRI LOCALI APERTI AL PUBBLICO

1. L'installazione degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'art. 110 commi 6 e 7 e s.m.i., nei pubblici esercizi, negli esercizi commerciali o in altri locali aperti al pubblico, è soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'art. 1 – comma 2 – della L.R. 30.04.2012, n. 17 e deve rispettare quanto previsto dal Decreto Direttoriale dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato del 27.07.2011 Prot. n. 2011/30011/giochi/UD, relativamente ai parametri numerico-quantitativi per l'installabilità di apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 del TULPS.
2. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, l'installazione dei giochi in argomento non può essere concessa qualora i pubblici esercizi, gli esercizi commerciali o gli altri locali aperti al pubblico siano posizionati a meno di 300 metri, misurati per la distanza pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, impianti sportivi e centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani o strutture residenziali o semi-residenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale ed inoltre strutture ricettive per categorie protette.
3. L'autorizzazione viene concessa per 5 (cinque) anni e ne può essere chiesto il rinnovo dopo la scadenza.
4. In nessun caso è consentita l'installazione degli apparecchi da gioco all'esterno dei locali o fuori dalle aree destinate all'attività di sala giochi.
5. La licenza è altresì necessaria per l'attività di produzione o di importazione di giochi leciti, nonché per l'attività di distribuzione e di gestione anche indiretta.

ART. 5 - CARATTERISTICHE, SUPERFICI, REQUISITI ED UBICAZIONE DEI LOCALI ADIBITI ESCLUSIVAMENTE A SALA GIOCHI

1. I locali da adibirsi a Sala Giochi devono avere una destinazione d'uso commerciale e devono possedere i requisiti previsti dagli strumenti urbanistici vigenti richiesti (P.U.C., Regolamento Edilizio) e dalle normative riguardanti l'Igiene Pubblica; inoltre l'esercizio d'attività deve essere compatibile con il regolamento condominiale e deve rispettare la normativa vigente in materia di inquinamento acustico.
2. E' vietata l'apertura di Sale Giochi negli edifici sottoposti a vincolo di tutela storico-culturale ai sensi della parte seconda, Titolo I, del Codice dei Beni Culturali (D.Lgs. 42/2004).
3. I locali da adibirsi a Sala Giochi devono osservare le norme in materia di superamento delle barriere architettoniche ed essere dotati di un servizio igienico accessibile ai portatori di handicap.
4. I locali da adibirsi a Sala Giochi devono essere dotati di almeno due servizi igienici, separati per uomini e donne, con antibagno e servizi specifici per il personale. Nel computo si può tener conto del servizio di cui al comma precedente.

5. I locali devono essere ben areati e la loro superficie minima, per il rilascio di nuove licenze non può essere inferiore a mq. 100 e superiore a mq. 250. Devono essere allestiti specificatamente per lo svolgimento di giochi leciti e nel calcolo della superficie non vengono computate le aree destinate a magazzini depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.
6. Tali locali devono corrispondere ai criteri di sorvegliabilità di cui all'art. 153 del R.D. 635/40, nonché essere posizionati ad almeno 300 metri, misurati per la distanza pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, impianti sportivi e centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani o strutture residenziali o semi-residenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale ed inoltre strutture ricettive per categorie protette.
7. Le verifiche e le misurazioni saranno effettuate dal Comando di Polizia Municipale avendo come riferimento la mezzeria degli ingressi più vicini, anche se secondari, seguendo il percorso pedonale più breve, l'attraversamento delle strade verrà effettuato necessariamente seguendo un attraversamento pedonale.
8. Dovrà inoltre essere garantita una dotazione di parcheggi privati non inferiore a mq. 1 ogni mq. 2 della superficie dell'esercizio fruibile al pubblico. Tali parcheggi dovranno essere reperiti in contiguità all'esercizio o, comunque, nel raggio massimo di 50 m. dallo stesso. L'area destinata a parcheggio per la clientela dovrà avere caratteristiche di effettiva fruibilità dei posti auto ricavati e ciò dovrà risultare da adeguati elaborati grafici. Il vincolo a parcheggio pertinenziale deve risultare da atto pubblico registrato e trascritto. Non si applica la possibilità di monetizzare anche nel caso in cui ciò sia previsto dallo strumento urbanistico.

ART. 6 - ATTIVITA' COMPLEMENTARI

1. Nelle Sale Giochi è consentita, la somministrazione di alimenti e bevande esercitata come attività secondaria e complementare secondo quanto previsto dall'art. 58 della L.R. 1/2007.
2. L'attività di Sala Giochi si intende prevalente e la superficie utilizzata per il suo svolgimento deve essere pari ad almeno tre quarti della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi.
3. L'attività di somministrazione, effettuata prevalentemente nei confronti dei frequentatori della Sala Giochi, deve essere all'interno del locale e non comunicare direttamente sulla pubblica via. L'attività di somministrazione non deve essere pubblicizzata con insegne o altre modalità.
4. Nelle Sale Giochi è ammessa l'attività di vendita o di somministrazione di alimenti e bevande a mezzo di distributori automatici, nel rispetto della normativa che disciplina la materia.

ART. 7 - AUTORIZZAZIONI

1. L'autorizzazione per l'apertura di nuove sale giochi è rilasciata dal responsabile del Settore Commercio – P.S. a seguito di istanza, in carta resa legale, indirizzata al Sindaco, contenente le seguenti indicazioni:
 - a) Generalità complete del richiedente o in caso di Società ragione sociale, sede legale e generalità del Legale Rappresentante;

- b) Codice Fiscale;
- c) indirizzo del locale, superficie, indicazione e superficie del parcheggio.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- Cartografia della zona con l'indicazione dell'immobile;
 - Planimetria dei locali e del parcheggio pertinenziale firmata da un Tecnico abilitato regolarmente iscritto all'Albo professionale e controfirmata dal richiedente;
 - Relazione descrittiva dei locali sottoscritta da Tecnico abilitato, contenente la dichiarazione di destinazione d'uso commerciale, la conformità alla normativa vigente in materia di superamento delle barriere architettoniche nonché del rispetto della normativa vigente in materia di inquinamento acustico;
 - Certificato di prevenzione incendi, qualora il locale abbia capienza superiore alle 100 persone;
 - Nulla osta di messa in esercizio e di distribuzione dei giochi da installarsi;
 - Dichiarazione del possesso dei requisiti morali del richiedente se Ditta individuale o del Legale Rappresentante e dei Soci se persona giuridica;
 - Nulla osta attestante l'idoneità igienico sanitaria dei locali, rilasciata dall'ASL competente per territorio.
2. L'autorizzazione viene concessa per cinque anni e ne può essere chiesto il rinnovo dopo la scadenza.

ART. 8 - RAPPRESENTANZA

1. Il titolare della licenza ha facoltà di nominare, ai sensi degli artt. 8 e 93 del TULPS 773/31, un rappresentante in possesso dei requisiti necessari per conseguire l'autorizzazione nonché di quanto disposto dall'art. 12 del medesimo R.D. A tale scopo il titolare deve darne preventiva comunicazione scritta al Comune unitamente al consenso del rappresentante. Copia dell'autorizzazione della rappresentanza andrà conservata, nei locali, con l'autorizzazione di apertura.

ART. 9 - ATTIVAZIONE E SOSPENSIONE

1. L'attivazione dell'esercizio dovrà avvenire entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione, pena la revoca dell'autorizzazione stessa, salvo proroga, a seguito di istanza, nei casi di comprovata forza maggiore, a discrezione del Responsabile del Settore.

ART. 10 - ORARI

1. L'orario dell'attività di sala giochi è determinato dal Sindaco con apposita ordinanza.
2. Tale ordinanza potrà prevedere la disciplina di riduzione degli orari per quelle sale giochi ubicate in zone ove vengano riscontrati casi di superamento dei limiti di rumore consentiti dalla vigente normativa in materia e/o episodi di disturbo della quiete pubblica e intralcio della viabilità, secondo quanto previsto dal TULPS, dal vigente codice della strada e dal TUEL 267/2000.

ART. 11 - TABELLA DEI GIOCHI PROIBITI

1. In tutte le Sale Giochi e negli altri esercizi, compresi i Circoli Privati, autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da gioco, è obbligatoria l'esposizione, in modo ben visibile, della tabella dei giochi proibiti, predisposta e approvata dal Questore e vidimata dal Responsabile del Settore Commercio, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, anche quelli che lo stesso Questore ritenga di evitare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici che ritenga di disporre.
2. Il Settore Commercio, nel provvedere al rilascio delle autorizzazioni di propria competenza, consegna anche la tabella vidimata.

ART. 12 - PRESCRIZIONI

1. Il titolare della sala giochi deve:
 - Tenere esposte, nel locale dell'esercizio, la licenza e la tabella dei giochi proibiti debitamente vidimata;
 - Tenere esposte le tariffe, i regolamenti dei giochi e le indicazioni di utilizzo degli apparecchi di cui all'art. 110 del TULPS;
 - Tenere esposto, in modo chiaro e ben visibile, un cartello per la limitazione dell'età di utilizzo a quei videogiochi che, per il loro contenuto violento possano nuocere allo sviluppo psicologico dei minori, come prescritto dalla tabella dei giochi proibiti;
 - Vietare la partecipazione a giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni 18; a tal fine, il titolare dell'attività, identifica i giocatori mediante richiesta di esibizione di un documento di riconoscimento come previsto dall'art. 24 – comma 21 – del D.L. 98/2011, convertito con Legge 111/2011;
 - Specificare, esternamente a ciascun apparecchio o congegno di cui all'art. 110 del TULPS, in modo chiaramente visibile ed espressi in lingua italiana, i valori relativi al costo della partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti;
 - Formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro, nonché le relative probabilità di vincita devono essere applicate sugli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lett. a) del TULPS e riportate su apposite targhe esposte nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati i videotermini di cui all'art. 110, comma 6, lett. b), come previsto dall'art. 7, comma 5, della L. 08.11.2012, n. 189;
 - Per evitare che la degenerazione del gioco provochi, nei soggetti più vulnerabili, pericolose forme di assuefazione, esporre all'ingresso ed all'interno dei locali materiale informativo sul gioco responsabile secondo le indicazioni fornite dall'Azienda Sanitaria. In particolare avrà cura di evidenziare ai giocatori i recapiti di associazioni che possono assicurare assistenza nel settore delle dipendenze patologiche;
 - Come disposto dall'art. 18 del Regolamento di attuazione al TULPS di cui al R.D. 635/1940, nelle insegne, tabelle, vetrine esterne o interne deve farsi uso della lingua italiana. E' consentito anche l'uso di lingue straniere, purchè alla lingua italiana sia dato il primo posto con caratteri più appariscenti.
2. ai minori di anni 14 è vietato l'accesso ai locali se non accompagnati da familiari o da altro parente maggiorenne.

3. l'uso degli apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS è vietato ai minori di anni 18.
4. l'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di apertura e chiusura dell'attività con l'esposizione di un apposito cartello ben visibile sia all'interno che all'esterno del locale.

ART. 13 - SUBINGRESSO

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento dell'azienda purchè il subentrante sia in possesso dei requisiti previsti dalla Legge e dal presente Regolamento.
2. Il subentrante, alla data di trasferimento dell'azienda, può continuare l'attività solo dopo aver fatto richiesta di autorizzazione al Comune. Se entro 60 (sessanta) giorni dalla data dell'atto il subentrante non presenta l'istanza di sub ingresso l'autorizzazione decade.
3. La domanda, deve essere corredata dalla seguente documentazione:
 - dichiarazione notarile o copia del contratto di acquisto o di gestione dell'azienda, oppure copia registrata dell'atto testamentario, ove esista, oppure dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000, che comprovi il titolo di successione (sub ingresso per causa di morte);
 - nulla osta di distribuzione e di messa in esercizio degli apparecchi per il gioco lecito installati;
 - dichiarazione di non aver apportato modifiche ai locali rispetto al precedente titolare;
 - originali delle autorizzazioni preesistenti.

ART. 14 - REVOCA, SOSPENSIONE E DECADENZA DELLA LICENZA

1. Oltre ai casi previsti dalla Legge vigente, la licenza è revocata:
 - Qualora l'esercizio non venga attivato entro 180 (centottanta) giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione salvo proroga in caso di comprovata necessità;
 - Qualora il titolare sospenda l'attività senza la prescritta comunicazione per un periodo di tempo superiore a 30 (trenta) giorni;
 - Nel caso di chiusura dell'esercizio per un periodo superiore a 180 (centottanta) giorni con preavviso, salvo proroghe accordate dal Responsabile del settore Commercio, in caso di comprovate necessità;
 - Qualora al titolare vengano a mancare, in tutto o in parte, i requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente (requisiti morali, antimafia);
 - Previa richiesta del Prefetto per motivi di ordine pubblico;
2. La licenza può essere sospesa in caso di recidiva e revocata nei seguenti casi:
 - Nel caso di abuso del titolare ai sensi dell'art. 10 del T.U.L.P.S.;
 - Per ripetuta inosservanza delle norme indicate nel presente Regolamento;
 - Per accertato superamento da parte dei competenti organi di controllo dei limiti di inquinamento acustico previsti dalle vigenti normative.

Se dall'esercizio dell'attività dovessero derivare problemi relativi all'ordine pubblico o intralcio al traffico veicolare e pedonale a causa dell'assembramento di persone o della presenza di autoveicoli o motoveicoli, o comunque disturbo della quiete pubblica, fatte salve le altre sanzioni previste dall'ordinamento vigente, potrà essere disposta dal Dirigente del Settore competente, la sospensione della licenza per l'esercizio dell'attività di cui sopra per un periodo non inferiore ad un giorno e non superiore a tre mesi.

ART. 15 - VIGILANZA E SANZIONI

1. La vigilanza sul rispetto della normativa relativa al presente Regolamento è di competenza del Corpo di Polizia Municipale e delle altre Forze di Polizia.
2. Le violazioni al presente Regolamento, quando non sia espressamente e diversamente disposto da altre norme e non costituiscano reato contemplato dal Codice Penale o da altre leggi, sono sanzionate ai sensi della Legge 24.11.1981, n. 689 e s.m.i., integrate, ove ne ricorrano gli estremi, dalle disposizioni dettate dall'art. 17, 17bis, 17ter, 17quater, 17quinques e 17sexies del TULPS.
3. Fatto salvo quanto sopra, l'inosservanza delle altre prescrizioni previste dal presente Regolamento, è punita con la sanzione amministrativa dal € 75,00 a € 500,00 (ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. N. 267/2000).

ART. 16 - NORME TRANSITORIE

1. Gli esercizi pubblici, commerciali e gli altri locali aperti al pubblico, che al momento di entrata in vigore della L.R. n. 17 del 30.04.2012, detengono apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'art. 110 – commi 6 e 7 – e s.m.i., sono autorizzati alla detenzione dei medesimi sino al 02.05.2017. Alla scadenza, i titolari degli esercizi in argomento dovranno chiedere il rinnovo, che sarà oggetto di valutazione nel rispetto della normativa vigente.

ART. 16 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune.